



Città di
CAIRO
Montenotte

AREA TECNICA MANUTENTIVA – LAVORI PUBBLICI

**ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART.54 DEL D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. PER LO SFALCIO
ERBA E TAGLIO VEGETAZIONE SULLA RETE STRADALE COMUNALE ED AREE
PUBBLICHE
ANNUALITA' 2019**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cairo Montenotte, Giugno 2019

Il Tecnico

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico , ai sensi dell'Art.54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le annualità 2018-2019-2020.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per lo sfalcio erba e taglio della vegetazione spontanea sulla rete stradale comunale ed aree pubbliche, secondo le attività dettagliate nell'Art.2.

Con il soggetto risultato aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto con il quale verrà regolamentata la disciplina generale dell'appalto e l'operatore economico sarà obbligato ad effettuare la conseguente attività conformemente agli ordini inoltrati dall'ufficio tecnico comunale competente.

Gli interventi saranno definiti in modo puntuale, preferibilmente ogni mensilità, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, come richiesti e precisati all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

I servizi oggetto dell'appalto, contemplati nel presente Disciplinare sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente.

Le prestazioni da eseguire saranno indicate all'Appaltatore di volta in volta, in corrispondenza di ciascun intervento a seguito di ordini come stabilito all'Art. 10 del presente capitolato secondo le priorità e le urgenze della Stazione Appaltante, e potranno interessare l'intero territorio comunale.

Le prestazioni effettuate saranno contabilizzate a misura e/o in economia secondo quanto previsto dall'Art.4 e sulla base della tipologia delle lavorazioni secondo quanto meglio dettagliato negli O.D.I. Di cui all'Art.10.

L'appalto si svolge nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18/04/2019, n. 32, del Regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in Vigore e del Capitolato Generale d'Appalto (D.M.LL.PP. 19/04/2000, 11. 145), per quanto non modificato e/o abrogato, del D.Lgs n. 81/2008, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Art.2 – Prestazioni richieste

In via esemplificativa, gli interventi da eseguire potranno essere ascritti alle fattispecie riportate nei punti seguenti, fatte salve le speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC):

1. Taglio e triturazione dell'erba presente sulle banchine stradali, senza raccolta, per la larghezza di 1.00 m circa, tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente dimensionati. I rifiuti vegetali del taglio dovranno essere oggetto di triturazione minuta potranno essere uniformemente distribuiti lungo tutta l'area d'intervento in modo da favorire la loro decomposizione o, ad insindacabile giudizio del DEC, rimossi per essere conferiti a discarica o in altro luogo.
2. Sfalci erba ed arbusti con tronco di qualsiasi dimensione da eseguirsi su banchine stradali, scarpate, ripe, cigli erbosi, cunette e canali posti ai lati del piano viabile con impiego di mezzo meccanico semovente attrezzato con decespugliatore o fresa e con completamento manuale ove occorra mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso l'onere per l'asportazione ed il trasporto del materiale depositato sia sulla banchina sia eventualmente sul piano viabile, in discarica od in altro luogo indicato dal D.E.C.

3. Interventi localizzati di abbattimento di piante a fusto, secche e/o pericolanti ed a crescita spontanea al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale
4. Pulizia delle pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva ove questa impedisca la visibilità;
5. Potatura di contenimento della vegetazione spontanea di arbusti, cespugli o rovi, siepi;
6. Potatura delle piante ad alto fusto, comprendente il taglio dei rami di lunghezza eccessiva e la regolarizzazione delle chiome;
7. Interventi di abbattimento alberature compromesse sia dal punto di vista vegetativo che di stabilità. Tale interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario.
8. Interventi sostitutivi in caso di inottemperanza ordinanze sindacali e/o dirigenziali la cui tipologia sarà definita negli O.D.I. riconducibili nelle fattispecie di cui ai precedenti punti.

Nelle zone non accessibili ai mezzi meccanici, il taglio dovrà essere completato a mano con decespugliatore; il residuo vegetale del taglio, in questo caso, dovrà essere raccolto in modo da lasciare l'area pulita.

Nell'esecuzione degli interventi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione al fine di non danneggiare alberature presenti, segnaletica verticale, pali della pubblica illuminazione o altri manufatti. In caso di danneggiamento dovrà essere prontamente avvisato il DEC (o, in caso di assenza/indisponibilità, l'ufficio tecnico) e si dovrà provvedere al ripristino entro i tempi stabiliti e secondo le modalità concordate fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Nei prezzi dell'appalto s'intende incluso anche ogni onere per la raccolta di carte, stracci, bottiglie ed in genere di qualsiasi rifiuto abbandonato a lato strada che emerga o risulti evidente a seguito degli interventi eseguiti e che dovranno essere conferiti secondo il circuito di raccolta comunale.

Eventuali materiali ingombranti tipo pneumatici, materassi, elettrodomestici, ecc. eventualmente rinvenuti durante i lavori, dovranno essere segnalati al DEC che ne disporrà la rimozione.

Al termine di ogni intervento (sia manuale che meccanico), la sede stradale dovrà risultare sgombera da residui vegetali, eventuali detriti di terra e/o di erba dovranno essere asportati mediante spazzamento.

Gli oneri per l'esecuzione di tali attività s'intendo inclusi nelle prestazioni richieste senza dare luogo a maggiorazioni rispetto ai prezzi elementari di riferimento.

Composizione tipo squadre operative:

La squadra che si occuperà degli interventi richiesti deve essere composta da almeno un numero adeguato di operatori che sarà indicato dal RUP nell'ODI, ciascuno dotato delle necessarie attrezzature manuali e/o meccaniche e/o mezzi e/o prodotti o di un numero adeguato che sarà specificato dal DEC in funzione dello specifico intervento senza che da tale richiesta possano derivare compensi accessori per l'esecuzione di lavorazioni previste nei prezzi di riferimento.

L'Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e all'importanza delle operazioni alle quali è adibito; inoltre il personale deve essere di assoluta fiducia.

Importo prestazioni di contratto e prestazioni aggiuntive.

Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi inquadrabili sempre nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1),2),3),4), 5),6),7),8).

Parimenti, qualora in funzione dell'esecuzione degli interventi richiesti si determini un esaurimento dell'importo contrattuale, si potrà procedere ad ulteriore integrazione.

Per l'annualità 2019 l'importo annuale degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale) è valutato, in via presunta, non superiore a € 20.000 oltre Iva.

Il suddetto importo annuale indicato potrà essere raggiunto mediante l'esecuzione di un intervento singolo o più interventi indipendenti, in funzione delle necessità.

Le conseguenti prestazioni, valutate sulla base dell'elenco prezzi di riferimento (o con la formulazione di nuovi prezzi concordati) e con applicazione dello stesso ribasso praticato in sede di gara, saranno affidati singolarmente e con specifici provvedimenti - con i quali saranno approvate le singole perizie o disposta l'integrazione - all'appaltatore principale essendo tale facoltà esplicitamente prevista in sede di gara ed avendone tenuto conto ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione.

Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore **assume l'obbligo** e l'impegno ad eseguire tutti gli interventi aggiuntivi secondo le modalità ed i tempi previsti nelle rispettive perizie e nei limiti d'importo annui indicati.

In ogni caso, l'indicazione dei suddetti importi non vincola in alcun modo la stazione appaltante all'esecuzione degli interventi aggiuntivi, i quali potranno anche non essere eseguiti, o eseguiti solo in parte, qualora non se ne presenti la necessità, o affidati separatamente e/o in parte anche ad altri soggetti senza che l'appaltatore principale abbia nulla a pretendere.

Art.2 – Ammontare dell'appalto e designazione dei servizi

L'importo a base di gara del servizio per l'annualità 2019 ammonta a € 36.500 di cui € 34.675 soggetti a ribasso d'asta oltre a € 1.825 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Sulla base di quanto disposto dall'AVCP (ora ANAC) con successive Deliberazioni n°87/02 e n°72/07, *la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non in quello dei lavori, tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd. "quid novi"): così, ad esempio, la mondata, rasatura, irrigazione, concimazione, potatura, pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc., non configurano "lavori" ma servizi.*

E' facoltà della committenza, senza che da tale circostanza possano derivare pretese da parte dell'appaltatore, eseguire interventi – secondo le modalità del successivo articolo 10 – per un importo inferiore a quello posto a base di gara, per autonoma scelta o qualora non si ravvisino oggettive necessità.

Ai fini della qualificazione richiesta per l'assunzione dei servizi oggetto di appalto e per l'individuazione della procedura di affidamento, al suddetto totale è da sommare quello per interventi aggiuntivi secondo le modalità e fino alla concorrenza degli importi indicati nel paragrafo precedente (€ 20.000 per il 2019) per un totale complessivo pari a € 56.500.

Art. 3 - Durata del contratto

L'appalto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto ufficializzata con apposito verbale da parte del DEC ed ha termine il 31.12.2019, salvo la possibilità/facoltà di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel suddetto periodo.

In ogni caso, la durata effettiva del contratto è vincolata all'importo delle risorse disponibili, esaurite le quali sarà decretata la fine del contratto.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione delle prestazioni

Il contratto d'appalto di cui al presente capitolato verrà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del Dlgs.50/16 e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

I corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite saranno determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità risultanti dalle misurazioni effettuate dal DEC in contraddittorio.

I prezzi utilizzati per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite saranno desunti dal Prezzario Regione Piemonte (assunto dal Comune come prezzario di riferimento) nel caso in cui i prezzi elementari non fossero disponibili si farà riferimento ad altri prezzari di riferimento (Anas e Regione Liguria, 2019) o si procederà ad eseguire apposita analisi dei prezzi utilizzando i prezzi dei suddetti prezzari di riferimento eventualmente integrati da indagini di mercato qualora necessario.

Sarà facoltà del DEC individuare, a partire dal prezzario di riferimento adottato le voci più consone/adequate alle attività che saranno eseguite.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

I prezzi dei prezzari di riferimento tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte le prestazioni oggetto di appalto, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Il DEC potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione **in economia** di quelle prestazioni che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco o dei prezzari di riferimento e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi di perizia e dai prezzari di riferimento ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

Gli operai incaricati dell'esecuzione delle prestazioni in economia non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri interventi in aiuto di operai che eseguano prestazioni diverse a misura.

Gli interventi che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotti in modo che non abbia principio la prestazione in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

La contabilizzazione delle prestazioni in economia è effettuata con le seguenti modalità:

- ▲ per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi dei prezzari di riferimento, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei suddetti prezzi) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di eventuale giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del 10% (dieci

per cento).

Art. 5 – Requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in appalto

Tenuto conto delle fattispecie individuate all'Art.2, le prestazioni sono previste nell'ambito dei servizi di manutenzione del verde pubblico attivi sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, Area merceologica : Strade, verde pubblico e gestione del territorio

Relativamente ai requisiti di cui all'Art.83 del Dlgs.50/16 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnico-professionale) è richiesto quanto di seguito specificato.

Idoneità professionale (Art.83 comma 1 lett.a Dlgs.50/16).

Iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; iscrizione – in corso di validità. Iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 nella Cat.2bis per il trasporto di rifiuti in conto proprio

[Parte Iv – Sezione A – Punto 1 del DGUE]

Capacità economica e finanziaria (Art.83 comma 1 lett.b Dlgs.50/16).

I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un **fatturato globale medio** annuo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2017-2018 non inferiore a € 100.000.

Il suddetto requisito è richiesto a comprova della solidità aziendale e dell'esperienza maturata.

La comprova del suddetto requisito dovrà essere fornita (ai sensi dell'Art.86 comma 4 e allegato XVII parte I del Dlgs.50/16) mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati.

[Parte Iv – Sezione B – Punto 1b del DGUE]

I soggetti partecipanti devono fornire apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente un **fatturato specifico minimo annuo (relativo a servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto)** degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2016-2017-2018 per un importo non inferiore a complessivi € 45.000 escluso Iva.

Dovrà essere fornito elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

[Parte Iv – Sezione B – Punto 2a del DGUE]

se trattasi di servizi prestati a favore di **amministrazioni o enti pubblici**, essi sono provati :

- da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto
- se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

se trattasi di servizi prestati a favore di **committenti privati**, essi sono provati:

- originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto

Capacità tecnica/professionale (Art.83 comma 1 lett. c) Dlgs.50/16)

Richiesta una dotazione di idonea attrezzatura tecnica costituita da almeno:

- N° 1 trattore con trincia a sbraccio snodato
- N°1 cestello elevatore per le attività in quota
- Tosaerba a lama rotante, decespugliatori, soffioni, sega elettrica/a scoppio, tagliasiepi
- Autocarro 40 ql per trasporto mezzi d'opera e attrezzature
- Moderna segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice Della Strada per l'indicazione dei lavori in corso sia diurni che notturni
- Utensileria necessaria per l'esecuzione degli interventi
- Attrezzature e mezzi atti a garantire l'incolumità, la sicurezza e la salute dei lavoratori (DPI)
- Personale in possesso di specifica formazione per lavorazioni in quota e per il posizionamento della segnaletica stradale su strade aperte al traffico.

Tale requisito dovrà essere successivamente dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature e produzione di copia della documentazione attestante la relativa proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione, documenti ad essi assimilabili); per i mezzi e le attrezzature non di proprietà, il concorrente, al fine di dimostrare la disponibilità degli stessi, in fase di verifica dei requisiti, dovrà produrre relativi contratti di noleggio o dichiarare di ricorrere all'avvalimento secondo le modalità di cui all'Art.89 del Dlgs.50/16 .

Si può ricorrere alla locazione senza conducente di macchine agricole e macchine operatrici nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. l'impresa intestataria deve necessariamente essere un esercente attività di noleggio senza conducente;
2. sul documento di circolazione del veicolo deve essere riportata l'annotazione relativa a "impresa per locazione".
3. per altre tipologie di utilizzo di beni di terzi dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia.

Tutti i mezzi d'opera dovranno essere stati collaudati presso la competente motorizzazioni civile e dei trasporti per la circolazione stradale, avere l'aggiornamento della carta di circolazione ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato ed essere in regola con le previsioni disposte dal ministero competente, oltre ad avere tutte le omologazioni ed autorizzazioni legali per circolare sulle strada anche con mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge.

Tutti i veicoli e le attrezzature utilizzate dalla ditta per il servizio, dovranno comunque essere in grado di eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d'arte, essere sempre perfettamente funzionanti ed in buone condizioni oltre che essere rispondenti alle norme di sicurezza previste dal Dlgs.81/08 smi.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIA) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

La stessa impresa può ausiliare il concorrente per entrambi i requisiti.

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento. Ai fini dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs 50/2016 nel presente appalto la prestazione è unica.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione, richiesta dalla Stazione Appaltante.

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'ordine di immediato inizio del servizio potrà essere impartito subito dopo l'aggiudicazione di cui all'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno nell'interesse pubblico come previsto dall'articolo 32, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato mediante una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) secondo le modalità di cui all'Art.36 comma 6 del D.Lgs.50/16.

Servizi di manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale (4621)

Iniziativa: Facility Management Urbano / Verde Pubblico

Prodotto: CPV 77310000-6- Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale,

L'affidamento in oggetto avverrà a misura, sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso unico sull'elenco prezzi di riferimento in quanto servizio con caratteristiche standardizzate.

La stazione appaltante potrà procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

Nella formulazione dell'offerta, l'Impresa dovrà considerare, per ogni singola lavorazione di cui all'elenco prezzi allegato, gli oneri, a suo carico, relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e quelli relativi all'organizzazione stessa dell'impresa non inclusi nell'elenco del presente Capitolato e da non assoggettare a ribasso.

Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio appaltato, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.

Art.7 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi stabilito dalla legislazione vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione

o comunicazione dipendente dal contratto.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (**DEC**) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione del direttore tecnico deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 8 – Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche ai sensi dell'Art.32 comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ancorché non materialmente allegati:

- Il Capitolato Generale d'Appalto (D.M.145/00 e s.m.i.) per le parti non abrogate;
- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il DUVRI
- Gli elenchi prezzi unitari di riferimento
- Le polizze di garanzia previste.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.p.r. 207/10 e s.m.i. per le parti non abrogate;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all'attività connessa all'esecuzione delle lavorazioni da eseguire;

Il vigente *“protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza degli appalti pubblici”* sottoscritto dal Comune di Cairo Montenotte.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della perizia per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 – Anticipazione – Cauzioni – Obblighi assicurativi

Sulla base di quanto previsto dall'Art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è prevista – qualora richiesta - la corresponsione in favore dell'Appaltatore di **un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto**.

Tenuto conto dei disposti del suddetto Art.35 comma 18, la corresponsione della suddetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo (coincidente con la durata del contratto).

L'anticipazione sarà progressivamente e proporzionalmente recuperata in corrispondenza di ogni stato di avanzamento fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una **cauzione provvisoria**, pari al 2% dell'importo contrattuale (2% di € 36.500 = € 730) con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui allo stesso Art.93.

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di **cauzione definitiva**, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i., in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'avvenuta verifica di conformità delle prestazioni ; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi degli articoli 84 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia fideiussoria definitiva sono **ridotti al 50 per cento** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito ; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione , il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del D.p.r. n.° 207/2010 e s.m.i. .

A norma dell'Art. 103 comma 7 del d.Lgs.50/2016 e smi l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi (Contractors All Risks) non inferiore all'importo contrattuale. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale.

Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni il cui massimale è pari a 1.500.000.

La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell'appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di fine contratto.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con D.M. dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'Art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno nell'interesse pubblico come previsto dall'articolo 32, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016

In tali casi il Direttore dell'esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del contratto, nonché le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti necessari all'avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine perentorio di **10 gg** decorrenti dalla comunicazione della Stazione Appaltante.

Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La redazione del verbale di avvio dell'esecuzione consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e le prestazioni non possono essere iniziate.

Trattandosi di una successione di prestazioni, la consegna non avverrà contemporaneamente per l'intero complesso, bensì frazionatamente, mediante **Ordini di Intervento (O.D.I.)**, numerati progressivamente e firmati dal Direttore dell'esecuzione o da un suo delegato, che saranno emessi su base programmata o per fronteggiare eventuali urgenti necessità.

Nell'ODI, secondo quanto specificato dall'Art.4, il DEC provvederà ad indicare le voci più consone/adequate per la contabilizzazione alle attività che saranno eseguite, desumendole dai prezzi di riferimento adottati.

Eventuali osservazioni da parte dell'appaltatore in merito ai prezzi applicati, dovranno essere comunicate e motivate entro 2 gg lavorativi dalla ricezione dell'ordine mediante invio di apposita pec. In caso non pervenga nessuna comunicazione, le disposizioni del DEC s'intenderanno automaticamente accettate.

Ogni O.D.I. varrà quale verbale di consegna frazionata, fermo restando che il tempo teorico dell'appalto decorre dalla data del verbale di avvio generale iniziale.

L'ordine d'intervento sarà sempre inviato via pec e recherà l'indicazione della tempistica d'intervento secondo quanto stabilito dall'Art. 11.

Nelle richieste d'intervento impartite dall'ufficio competente non sono previsti né quantitativi minimi di prestazioni da eseguire né fissati limiti (massimi entro l'importo contrattuale).

Le richieste d'intervento potranno prevedere, per ragioni d'urgenza, anche l'avvio contemporaneo di attività diverse. In tal caso all'operatore economico è richiesto l'intervento con almeno due squadre operative secondo la composizione di cui all'Art.2 senza che da tale richiesta possano derivare oneri aggiuntivi oltre a quelli contabilizzati.

La ricevuta della PEC andata a buon fine relativa ad ogni O.D.I. costituirà attestazione dell'ordine ricevuto da parte dell'Appaltatore.

L'Impresa non potrà vantare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di tempo fra l'ultimazione di un'opera e la consegna di quella successiva potrà essere variabile in funzione delle necessità della Stazione Appaltante.

Entro il quinto giorno di ogni mese l'Appaltatore invierà alla direzione dell'esecuzione un **rapporto di sintesi degli interventi** (programmati/urgenti) eseguiti nel mese precedente.

Detto rapporto, per ogni intervento, dovrà recare le seguenti informazioni minime:

- N.° O.D.I.;
- Durata delle lavorazioni (con indicazione del giorno di inizio e fine);
- Dettaglio giornaliero della manodopera, mezzi e materiali impiegati per ogni giornata lavorativa eseguita;
- Eventuale copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti.
- Eventuali annotazioni.

Il suddetto rapporto sarà riscontrato dalla direzione dell'esecuzione ai fini della relativa contabilità degli interventi eseguiti.

Il mancato o ritardato invio del rapporto comporterà l'applicazione di apposita penale secondo quanto previsto dall'Art.12

Art. 11 – Tempi d'intervento

Le prestazioni da eseguire consistono in una pluralità di interventi che saranno indicati all'Appaltatore di volta in volta.

In corrispondenza di ciascun intervento sarà emesso un ordine scritto (O.D.I.) come stabilito all'Art. 10 del presente Capitolato, e secondo le categorie dei lavori previste nell'Art.2 e tenuto conto delle priorità ed urgenze della Stazione Appaltante.

Il suddetto O.D.I. indicherà altresì il **termine utile** per eseguire le prestazioni commissionate, definito in funzione dell'estensione degli interventi, decorso il quale sarà applicata una penale giornaliera.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna gli interventi, ad iniziarli, proseguendoli in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione - decorrenti dalla data indicata nell'O.D.I. - eventualmente prorogati qualora ne ricorrano i presupposti per giustificati motivi.

Le prestazioni relative a ciascun ordine dovranno essere **iniziate** entro e non oltre i termini indicati nei rispettivi O.D.I.

Al termine di ogni attività richiesta (O.D.I.) il Direttore dell'esecuzione *potrà redigere* (in funzione della complessità degli interventi commissionati) un **certificato di ultimazione delle prestazioni** procedendo alla verifica degli interventi compiuti verbalizzando - in contraddittorio con l'Appaltatore - gli eventuali

interventi mal eseguiti e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa ri-eseguirli, termine che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per le prestazioni, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

In caso di mancata redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni, la data di effettiva conclusione delle attività sarà riportata in calce all'ODI con apposita annotazione controfirmata del DEC.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità degli interventi si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Art. 12 – Penali

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale, saranno applicate le seguenti penali.

- ✦ Mancato inizio degli interventi entro i termini fissati dall'O.D.I.: € 150,00;
- ✦ Mancato completamento degli interventi entro i termini fissati dall'O.D.I. senza giustificati motivi e per colpa dell'Appaltatore: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- ✦ Mancata messa a disposizione, qualora richiesto, di n.° 2 squadre operative per l'esecuzione contemporanea di più interventi contemporanei: € 200,00.
- ✦ Mancata pulizia della sede stradale e degli eventuali rifiuti rinvenuti a seguito dello sfalcio ed in genere per l'esecuzione non conforme del servizio. € 300,00. In tali casi, oltre all'applicazione della penale, è fatto obbligo all'impresa di completare o rifare i lavori secondo le modalità inizialmente impartite.

Rapporto di sintesi mensile degli interventi eseguiti

- ✦ Ritardata consegna del rapporto mensile di cui all'Art.10 o incompleta compilazione: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- ✦ Mancata consegna del rapporto mensile di cui all'Art.10 (s'intenderà mancata consegna l'invio con un ritardo superiore a 15 gg rispetto al termine fissato): € 150,00.

Al ricorrere delle circostanze di cui sopra, la direzione dell'esecuzione provvederà a comunicare l'applicazione della relativa penale - specificandone l'importo – mediante PEC.

L'ammontare della/e penale/i sarà detratto dalla prima fatturazione utile.

L'Appaltatore potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto – entro **10 gg** dalla contestazione dell'evento - argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato

Sulla disapplicazione della penale, deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'Appaltatore.

La disapplicazione sarà possibile qualora il fatto contestato non sia imputabile all'Appaltatore e/o per cause di forza maggiore.

Ai fini dell'applicabilità delle penali saranno considerati eventi diversi o disgiunti gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o nello stesso giorno in luoghi diversi, di eventi anche identici o simili tra loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all'Art.11, a partire dal quinto ritardo nel caso di **interventi** - rendendosi recidivo - saranno applicate le penali sopra esposte raddoppiando gli importi.

A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il Contratto d'Appalto a danno e spese dell'Appaltatore secondo quanto stabilito dall'Art.15.

Art. 13 – Proroghe - Sospensioni

L'Appaltatore - qualora per causa a esso non imputabile - non sia in grado di ultimare gli **interventi programmati** nel termine indicato dall'O.D.I. potrà chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **5 gg.** prima della scadenza del termine fissato o al ricevimento dell'O.D.I. .

La richiesta è presentata al Direttore dell'esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. (se soggetto diverso), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dell'esecuzione.

La proroga è concessa o negata con nota scritta del R.U.P. - ed inviata tramite pec - entro **3 gg** dal ricevimento della richiesta. La mancata determinazione del R.U.P. entro il termine indicato costituisce rigetto automatico della richiesta.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'impresa esecutrice potrà ordinare la **sospensione** dei lavori redigendo apposito verbale, sentito in ogni caso l'Appaltatore;

Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione dello stato di avanzamento dei servizi;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dell'esecuzione;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze dell'O.D.I. o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo - oppure apponga sullo stesso delle riserve - si procede a norma dell'articolo 21 del DM 49/18.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni - e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia - in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. .

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dell'attività per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i servizi ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo quanto stabilito dall'O.D.I.:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo i tempi indicati nei singoli O.D.I o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai precedenti punti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori di cui all'articolo , per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 15 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini – Recesso unilaterale

Come previsto dall'Art.12, nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all'Art.11, a partire da un numero di ritardi per interventi programmati– imputabili all'Appaltatore - superiori a cinque, lo stesso sarà considerato recidivo.

A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dalle prestazioni eseguite.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'Art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Nel caso di **informazioni antimafia interdittive**, si procederà all'automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il subaffidatario.

Nei suddetti casi, è prevista l'automatica applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l'appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al **recesso unilaterale** del contratto in qualunque momento.

La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all'Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.

In caso di risoluzione o recesso, all'Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo alle prestazioni eseguite regolarmente.

Nel caso in cui siano in corso attività, le stesse saranno portate al loro naturale compimento e corrisposte secondo le condizioni contrattuali.

Art. 16 – Contabilità delle prestazioni – Pagamenti

Per l'accertamento degli interventi in appalto saranno redatti i seguenti documenti contabili:

- a) giornale delle prestazioni
- b) libretto delle misure
- c) liste settimanali per la contabilizzazione delle prestazioni in economia;
- d) il registro di contabilità;
- e) gli stati d'avanzamento
- f) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- g) il conto finale e la relativa relazione;
- h) verbale di accertamento di conformità delle prestazioni.

Le prestazioni appaltate per l'effettuazione del servizio e per la totale durata dell'appalto indicate in precedenza saranno liquidate in base alle misure riscontrate in contraddittorio sulla base dell'elenco prezzi ed in base al ribasso d'asta offerto.

Oltre a tutti gli oneri descritti negli articoli dei prezzi di riferimento, nei prezzi unitari devono intendersi inclusi, a puro titolo esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi luogo di espletamento del servizio anche se fuori strada;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;

c) per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

d) per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a misura compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;

e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora per esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie l'esecuzione di particolari attività lavorative, i maggiori oneri e costi derivanti all'Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a misura, così come sono da intendersi compresi nel prezzo a misura tutti gli eventuali ulteriori oneri.

Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tali oneri che l'Appaltatore ha preventivamente valutato in fase di presentazione dell'offerta

Per gli interventi eseguiti, è previsto il **pagamento con cadenza bimestrale** sulla base degli importi contabilizzati relativi agli interventi eseguiti e per i quali sia stato redatto positivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni (qualora previsto) o sia attestata l'ultimazione da parte del DEC, ai sensi di quanto indicato dall'Art.11.

Per le prestazioni aggiuntive di cui all'Art.2, oggetto di specifico affidamento sulla base di apposite perizie, il pagamento sarà eseguito in unica soluzione al termine dell'esecuzione e dietro emissione di regolare certificato di pagamento.

Agli importi risultanti dalle suddette perizie, sarà applicato lo stesso ribasso praticato in sede di gara.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.° 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Relativamente ai termini di pagamento si richiamano i disposti dell'Art.113-bis del Dlgs.50/16.

Al termine del servizio (in data 31.12.2019 o prima a seguito dell'esaurimento dell'importo contrattuale), il DEC provvederà alla redazione del conto finale (relazione sull'andamento del servizio e stato finale) entro gg. 45 (quarantacinque) dalla data dell'ultimazione delle prestazioni, accertata con apposito verbale. Tale conto finale sarà trasmesso al R.U.P. .

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

Il **conto finale** deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e s.m.i. .

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 103 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 17 – Gestione della sicurezza

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 , la stazione appaltante ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'articolo 26 del D. Lgs. 11. 81/2008 s.m.i. la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà presentare alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno

giustificare modifiche ed adeguamenti del corrispettivo stabilito in contratto.

Gravi e ripetute Violazioni alle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 da parte dell'Appaltatore costituiranno, previa formale costituzione in mora da parte della committenza, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

All'atto della consegna del servizio l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. .

L'Appaltatore provvederà altresì:

- che tutto il personale addetto al servizio, compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica sia a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo:
 - D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;
 - D.P.R 16/12/1992 n. 495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
 - Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 — Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
- A consegnare copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, dell'elenco degli addetti e dei relativi attestati di formazione al Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, oppure in sede di consegna del servizio qualora avvenga in via d'urgenza. In tale sede dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:

°portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell'area del servizio all'atto della consegna dello stesso e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)

° far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

° disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;

° curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

° allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondente alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

° informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni prestazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

° informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Servizio in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione dell'esecuzione del contratto ed il personale incaricato si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.° 81/2008 e s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una **apposita tessera di riconoscimento**, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati: la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i. .

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.° 124.

Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. La stazione appaltante si riserva un controllo a campione sulle generalità dei conducenti dei mezzi comunicati, con segnalazione alle autorità competenti, qualora venissero riscontrate difformità od irregolarità.

L'Appaltatore conviene con la committenza che, come disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell'esecuzione del contratto possa proporre la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire la committenza di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

Art. 19 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto – nel limite della quota del 30%, resta subordinato alla preventiva autorizzazione, e sarà sottoposto alla normativa di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà provvedere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del sub contratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e modifiche D.Lgs. n.32 del 18 /04/2019 art. 1 lettera o, dal presente Capitolato descrittivo e prestazionale, e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a)l'Appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

b)in ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;

c)il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d)l'Appaltatore è tenuto a produrre copia del DURC dei subappaltatori che abbiano prestato servizi e/o lavorazioni nell'ambito dell'attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla committenza resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 20 – Revisione prezzi – Invariabilità dell'importo offerto

Nel servizio sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo di appalto, al netto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutta la durata dell'appalto.

E' normalmente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 a del D. Lgs. 50/16 in deroga a quanto previsto dal punto precedente, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di riferimento, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi gg. 60 (sessanta), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

La compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall'Appaltatore con apposita istanza.

Art. 21 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Cartello di cantiere

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore:

1. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione dell'Esecuzione dei Servizi in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Nuovo Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008

e smi.) .

In caso d'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata alla committenza, la stessa comunicherà all'Appaltatore l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

2. L'osservanza, durante l'espletamento del servizio, delle prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Qualora ciò non avvenga, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 smi., la sospensione del servizio, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale del Comune di Cario Montenotte.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose per gli eventuali disservizi derivanti dal mancato od insufficiente espletamento del servizio affidato, o per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento d'esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la committenza ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

A tal proposito l'appaltatore assumerà la qualifica di **produttore** per tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione delle attività previste/eseguite assumendo tutti i conseguenti obblighi derivanti dalla normativa di settore.

I rifiuti vegetali potranno, su richiesta del DEC, essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la **custodia e la tutela del cantiere**, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante eventuali periodi di sospensione .

L'appaltatore dovrà predisporre ed esporre presso il sito d'intervento apposito **cartello indicatore** (tale cartello, in unico esemplare, sarà spostato di volta in volta in corrispondenza del luogo d'intervento), delle

dimensioni di almeno 50 cm di base ed 80 cm, secondo lo schema che sarà specificato nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel corso dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica a seguito di incidenti).

Art. 23 – Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti all'espletamento del servizio

L'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le prestazioni, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dell'esecuzione del contratto la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Art. 24 – Riserve – Contestazioni - Definizione delle controversie

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro entro i termini fissati, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DEC può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DECi, senza poter sospendere o ritardare il

regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di avvio dell'esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa.

Qualora gli atti contabili (es. registro di contabilità) non fossero nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse dovranno essere iscritte nel libretto delle misure, o in modo irrituale, anche mediante l'invio di una lettera di diffida (tramite pec). La mancata iscrizione secondo le modalità individuate potrà essere ritenuta causa di decadenza ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Tutte le controversie tra la committenza e l'Appaltatore che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario.

Il Foro Competente sarà quello di Savona.

È da intendersi esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art.106 del D.lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Art. 26 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i

termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG;

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 27 – Spese di contratto

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore.
L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.